



# *Consiglio di Stato*

*Adunanza della Sezione Terza  
del 24 ottobre 1995*

*N° Prot 103/95*

**Oggetto:** Trattamento tributario delle Fondazioni Casse di Risparmio. Art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

## **La Sezione**

**VISTA** la relazione del 6 dicembre 1994, con la quale il Ministero delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito all'oggetto;

**VISTO** il parere interlocutorio della Sezione in data 14 marzo 1995;

**VISTA** la nota ministeriale di adempimento in data 12 settembre 1995;

**VISTI** gli atti e udito il relatore;

**RITENUTO** in fatto quanto riferito dall'Amministrazione richiedente con la citata relazione da ritenersi qui integralmente riprodotta.

## **Considerato:**

Come riferisce l'Amministrazione, in forza della legge 30 luglio 1990, n. 218 dalle Casse di Risparmio sono state scorporate e conferite a società per azioni le aziende di credito.

Gli enti risultanti a seguito del conferimento dell'azienda bancaria ai sensi della citata legge n. 218 del 1990, nonché del decreto legislativo 29 novembre 1990, n. 356, hanno assunto la denominazione di Fondazioni Casse di

Risparmio e si configurano quali enti autonomi che perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità; possono mantenere le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli; possono compiere le operazioni finanziarie commerciali, immobiliari e mobiliari, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi; amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

L'Amministrazione chiarisce che le fondazioni di cui si tratta non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

L'Amministrazione stessa chiede pertanto di conoscere se alle fondazioni Casse di Risparmio sia da riconoscere il beneficio della riduzione a metà dell'IRPEG su tutto il reddito dalle stesse prodotto, ivi compresi i redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria dell'azienda bancaria o, in subordine, su parte del reddito prodotto.

In merito sono stati acquisiti l'avviso del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato secondo il quale gli enti conferenti in questione non debbono essere ricompresi tra quelli beneficiari della riduzione dell'aliquota IRPEG; ed il diverso avviso del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, sostanzialmente favorevole al riconoscimento del beneficio sia pure con l'avvertenza che il problema andrebbe risolto in concreto sulla base delle attività statutarie effettivamente svolte dalle singole fondazioni.

La Sezione ritiene che, anche a seguito dell'esame degli statuti acquisiti agli atti, il quesito proposto dall'Amministrazione finanziaria debba avere soluzione negativa circa la riconducibilità tra i destinatari della norma in esame di soggetti quali le Fondazioni Casse di Risparmio che non sono inquadrabili in una specifica categoria di enti espressamente indicati dalla disposizione agevolativa.

Con ciò risulta assorbito il secondo subordinato problema proposto dall'Amministrazione finanziaria, se cioè possano essere agevolate fiscalmente le attività riferite a tutti o a parte dei redditi prodotti dagli enti menzionati.

Gli enti in questione infatti non sono né "istituti di istruzione", o "istituti di studio", né "fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali"; né si possono inquadrare tra gli enti di assistenza dato il carattere eventuale ed accessorio di

siffatta attività rispetto all'attività principale che consiste nella gestione della partecipazione nella società per azioni conferitaria.

Due ordini di considerazioni sono in tal senso decisive:

a) la norma di riferimento ha natura derogatoria rispetto al principio espresso in via generale di assoggettamento delle persone giuridiche all'imposta sul reddito (norme che vanno lette alla luce degli articoli 53 e 3 della Costituzione): come tutte le norme di esenzione anche parziale e di agevolazione rispetto a un obbligo previsto in via generale, l'elencazione contenuta nell'articolo 6 citato è di stretta interpretazione e non è consentito il ricorso al criterio ermeneutico estensivo o analogico;

b) dall'esame degli statuti in atti chiaramente si evince che le fondazioni proseguono e costituiscono continuazione storica e giuridica delle Casse di Risparmio: anche dal punto di vista statutario scopo principale dell'ente è la gestione del conferimento.

Ne deriva che nessun ragionevole margine rimane all'interprete per considerare le fondazioni in esame destinatarie del beneficio fiscale di cui al citato articolo 6 del d.P.R. 601/1973.

**P.Q.M.**

Nei sensi di cui in motivazione è il parere.

Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione

Visto:  
Il Presidente della Sezione

